

SITEB
STRADE ITALIANE E BITUMI

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione – Sede

ART. 1 - Costituzione – Denominazione

Tra le aziende operanti nel settore delle costruzioni e manutenzioni di sovrastrutture stradali, ferroviarie portuali ed aeroportuali, della produzione di leganti bituminosi e dei conglomerati bituminosi, dell'industria delle macchine ed impianti di settore, della sicurezza stradale, dei servizi e dei sottoservizi, delle impermeabilizzazioni bituminose e dei prodotti asfaltici in genere, viene costituita un'Associazione denominata "SITEB - **STRADE ITALIANE E BITUMI**, più sinteticamente indicata anche come SITEB. Il nome è integrato, per i rapporti internazionali, con la dizione: "SITEB - ITALIAN ASPHALT AND ROAD ASSOCIATION".

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, cap 00161 - Via Giuseppe Antonio Guattani n° 24.

L'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione all'interno del territorio italiano potrà essere decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire, nonché sopprimere, unità periferiche sotto forma di sezioni a carattere locale; istituire, nonché sopprimere, sedi secondarie purché nel territorio italiano.

TITOLO II

Associati - Oggetto e finalità - Iscrizioni e adesione - Rapporti associativi

ART. 3 – Associati

L'Associazione così costituita è aperta a tutti gli operatori interessati alla progettazione e costruzione di strade, produzione, applicazione controllo, distribuzione ed impiego dei materiali asfaltici e dei leganti bituminosi come tali e/o come componenti di prodotti derivati nel campo delle opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, idrauliche e dell'ingegneria in generale, ivi compresi i costruttori di macchine e impianti specifici e di sistemi e dispositivi per la gestione della sicurezza stradale e il contenimento acustico quali barriere in acciaio, legno e cemento, segnaletica orizzontale e verticale, impiantistica semaforica e illuminazione pubblica.

ART. 4 – Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro né finalità commerciali.

Le finalità essenziali dell'Associazione sono quelle di:

- promuovere lo sviluppo ed il progresso delle tecniche di produzione e di impiego dei leganti bituminosi e dei materiali asfaltici, con particolare riguardo alle applicazioni stradali e alle impermeabilizzazioni;
- promuovere lo sviluppo ed il progresso delle tecnologie finalizzate alla sicurezza stradale con particolare riguardo alle barriere, alla segnaletica e all'illuminazione pubblica;
- assistere gli Associati in tutti gli aspetti della loro attività, promuovendo la conoscenza ed il rispetto delle norme relative alle caratteristiche dei prodotti, all'ambiente e alla sicurezza dei lavoratori;
- attivare, adottare e sostenere le opportune iniziative finalizzate al perseguimento della massima qualità in termini operativi e produttivi;
- promuovere a diffusione delle conoscenze finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed applicativi;

- promuovere tecnologie e processi funzionali allo sviluppo dell'Economia Circolare.

L'Associazione potrà divulgare a mezzo stampa, con bollettini propri o attraverso riviste tecniche specializzate e pubblicazioni di Enti o Istituti di studio, cd-rom, videocassette ecc. tutte le notizie che possono recare vantaggiosi apporti alle finalità che l'Associazione persegue.

Essa, inoltre, per il raggiungimento degli scopi potrà:

- organizzare simposi, congressi, workshop, fiere e altre attività, al fine di ampliare e diffondere le conoscenze nei campi di interesse dell'Associazione e in quelli affini;
- ricercare ed intrattenere contatti con Enti, Istituti e Organizzazioni aventi in Italia e all'estero finalità analoghe; ciò allo scopo di consentire che le rispettive conoscenze ed esperienze risultino mutuamente integrate e migliorate;
- aderire ad Associazioni o Enti nazionali di categoria, nei modi e termini previsti dai rispettivi statuti, se l'interesse associativo ne risulti favorito;
- destinare premi o istituire borse di studio a favore di tecnici o studiosi che ne venissero ritenuti meritevoli per il loro contributo nell'ambito dei fini premessi, preferibilmente in seno ed in occasione di convegni e congressi nazionali ed internazionali.

SITEB potrà costituire e gestire, anche in partecipazione con terzi, società di servizi aventi comunque per oggetto, tra le altre attività, anche la promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale. Nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti e Comitati di studio nazionali e internazionali saranno promossi quei rapporti di collaborazione che risultino vantaggiosi per l'Associazione, che le consentano di sviluppare e divulgare nuove tecnologie e che prevedano la sua partecipazione alla definizione della regolamentazione normativa e di controllo relativa ai leganti bituminosi e materiali asfaltici.

ART. 5 - Associati ordinari

Possono far parte del SITEB quali Associati ordinari quelle aziende che perseguono finalità e scopi aziendali conformi ai settori merceologici rappresentativi dell'associazione:

- imprese di costruzione e manutenzione stradale;
- produttori e/o applicatori di conglomerati bituminosi;
- produttori di inerti naturali, artificiali, riciclati e additivi minerali;
- produttori e rivenditori di leganti bituminosi;
- fornitori di servizi, enti di ricerca, organismi di controllo;
- produttori e rivenditori di prodotti per la segnaletica orizzontale e verticale;
- produttori e installatori di opere di ritenuta quali barriere di sicurezza stradale, barriere o sistemi per il contenimento acustico o mitigazione ambientale;
- produttori e installatori di sistemi e impianti di illuminazione pubblica e semaforica;
- produttori di membrane bituminose impermeabilizzanti;
- produttori di griglie e geogriglie e sistemi di rafforzamento;
- costruttori e rivenditori di macchine, attrezzature ed impianti per asfalti, bitumi, movimento terra;
- produttori e rivenditori di dispositivi e presidi antinfortunistici per la tutela della salute e sicurezza;
- produttori rivenditori e installatori di sistemi e dispositivi contro l'inquinamento e in favore della sostenibilità ambientale;
- produttori, rivenditori e installatori di sistemi multimediali di supporto e assistenza alla mobilità ("smart road", informatica, sensoristica, ecc.);
- produttori e rivenditori di polimeri, additivi, agenti modificanti, PFU, per leganti e conglomerati bituminosi;
- produttori e applicatori di emulsioni bituminose;
- produttori e applicatori di prodotti bituminosi a freddo;
- produttori e rivenditori di materiali e componenti accessori delle pavimentazioni stradali (cordoli in cemento, chiusini caditoie, malte per intasamento ecc.);
- studi di ingegneria e società di progettazione di infrastrutture stradali.

Sono Associati ordinari quelli in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati ordinari, all'atto dell'iscrizione, sono inseriti nella categoria coerente con il settore merceologico di attività dell'associazione, secondo i criteri di specificità e di aspetti di comune interesse.

Le categorie secondo cui è organizzata l'Associazione, sono quelle indicate nel Regolamento Interno e sono distinte e caratterizzate da un codice alfabetico o alfanumerico.

L'inserimento di un Associato ordinario nella relativa categoria, (sentito il parere non vincolante del Rappresentante della categoria), sarà deciso dal Consiglio Direttivo previa verifica della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti necessari e della completezza della indicazioni fornite.

Le categorie, se necessario, potranno essere modificate nel numero e nella composizione dall'Assemblea convocata in via ordinaria senza necessità di modifica dello Statuto.

ART. 6 - Associati aggregati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di "Associati aggregati", Enti ed Amministrazioni Pubbliche, Università ed Istituti di Ricerca, Organizzazioni imprenditoriali, Associazioni di categoria, Organismi Professionali e singoli professionisti operanti in campi di attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo che stabilisce le condizioni e le modalità del particolare rapporto di adesione, in conformità ad eventuali deliberazioni a carattere generale assunte in materia dall'Assemblea.

Gli Associati aggregati partecipano alla vita associativa e assistono alle Assemblee degli Associati senza diritto di voto.

ART. 7 - Associati onorari

Su iniziativa del Consiglio Direttivo, (giustificata da situazioni di oggettiva e eccezionale importanza) l'Assemblea ordinaria degli Associati, con la maggioranza dei due terzi presenti (anche per delega) degli aventi diritto al voto, può nominare "Associati onorari" quelle Aziende, Enti o Persone che si sono particolarmente distinte nell'attività a favore del SITEB e degli scopi per il quale è stato costituito.

Gli Associati onorari partecipano alla vita associativa e assistono alle Assemblee degli Associati senza diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento delle quote associative.

ART. 8 - Rapporti associativi

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda da parte degli interessati e previa verifica della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti necessari e della completezza della indicazioni fornite, ne delibera l'ammissione disponendo per l'iscrizione dei nuovi Associati ordinari nella categoria di appartenenza e l'annotazione degli stessi nel libro dei Associati.

La delibera di ammissione e l'annotazione nel libro Associati dei nuovi Associati è sospesa fino alla formale accettazione, da parte del richiedente, di tutte le clausole ed obbligazioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Interno, nel Codice Etico e nelle delibere già assunte dagli Organi dell'Associazione, nonché fino al versamento della quota associativa per l'anno di ammissione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso che dovrà essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso, ovvero entro il 30 ottobre di ogni anno ed avrà effetto dall'anno successivo.

Dalla qualità di Associato si decade:

- per recesso;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o mancato rispetto degli impegni ed obblighi associativi e/o comportamento contrario ai principi di moralità e di etica professionale perseguiti dall'Associazione e/o azioni che possano, in maniera diretta o indiretta, nuocere all'Associazione anche in termini di immagine;
- per decadenza, in caso di assoggettamento dell'associato a procedure concorsuali;
- in caso di mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto, inviato a mezzo raccomandata, previa delibera del Consiglio Direttivo, impregiudicato il diritto dell'Associazione di procedere al recupero delle quote scadute e non versate.

L'Associato receduto, escluso o decaduto non potrà vantare alcun diritto o pretesa sul fondo comune o sul patrimonio sociale, non potrà cedere, a qualunque titolo, la quota annualmente versata e il suo rappresentante decadrà automaticamente da eventuali cariche ricoperte.

L'Associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Contro l'esclusione è ammesso il ricorso all'Assemblea degli Associati; il ricorso non sospende gli effetti dell'esclusione dell'associato e/o la decadenza dalla qualità di socio, salvo il diritto al reintegro con effetto dalla data di accoglimento del ricorso da parte dell'Assemblea.

ART. 9 - Contribuzioni o donazioni

L'Associazione, con parere favorevole del Consiglio Direttivo, potrà accettare eventuali contribuzioni o donazioni, oltre che dagli Associati, anche da parte di Enti o persone non appartenenti all'Associazione stessa.

ART. 10 - Doveri e diritti degli Associati

Gli Associati si impegnano ad onorare, con comportamento improntato a principi di civiltà e di moralità, la loro appartenenza all'Associazione, collaborando lealmente e senza riserve a supportare tutte le iniziative assunte dai competenti Organi dell'Associazione.

Si impegnano, altresì, a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione ed a sviluppare in comune, o singolarmente con i propri mezzi, i fini e gli scopi statutari.

In ogni caso i risultati di tale attività verranno portati a conoscenza di tutti gli Associati e costituiranno la base di eventuali ulteriori divulgazioni.

In particolare, gli Associati sono obbligati a osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi e si impegnano a:

- mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e coerente con i principi del Codice Etico;
- versare puntualmente la quota associativa.

Gli Associati ordinari hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- visionare i verbali ed i libri contabili dell'Associazione.

ART. 11 – Quota associativa

Associati ordinari

La quota associativa annuale deve essere versata dagli Associati entro il 28 febbraio di ciascun anno in misura pari a quanto dovuto per l'anno precedente.

In occasione dell'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'ammontare delle quote associative annuali per l'anno successivo, differenziate in base al fatturato specifico aziendale o ad altri criteri individuati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea. In assenza di delibera in merito sono confermate le quote vigenti.

Su richiesta, gli Associati si impegnano a fornire entro un mese dalla data prevista per l'approvazione dei bilanci annuali dell'Associazione la propria classe di fatturato specifico secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno e a versare l'integrazione eventualmente dovuta entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo e preventivo per l'anno in corso e successivo.

Per gli Associati ammessi in corso d'anno il Consiglio Direttivo stabilirà, con la delibera di ammissione, l'entità della quota associativa per l'anno in corso tenuto conto della data di ammissione.

Associati Aggregati

Il Consiglio Direttivo, con la delibera di ammissione, stabilirà l'ammontare della quota riservata agli Associati aggregati, che potrà essere diversificata in relazione alle caratteristiche del richiedente.

TITOLO III
Organi dell'Associazione

ART. 12 – Elencazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente ed il Vice-Presidente.

SEZIONE I
Assemblea degli Associati

ART. 13 – Costituzione

All'Assemblea partecipano gli Associati ordinari; vi assistono quelli onorari e quelli aggregati che in ogni caso non concorrono alla formazione del quorum per la validità della costituzione dell'Assemblea e non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria e viene presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza od impedimento di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli Associati ordinari presenti.

Partecipa d'ufficio all'Assemblea il Direttore dell'Associazione che ne funge da segretario, salvo il caso in cui sia richiesta la presenza di un notaio per la redazione del verbale; in caso di assenza o impedimento del Direttore, l'Assemblea elegge il segretario tra i presenti.

Ogni Associato ordinario potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato ordinario con delega scritta.

Per le assemblee ordinarie potrà ricevere al massimo tre deleghe, mentre nessun limite viene fissato per le assemblee straordinarie.

Le delibere Assembleari, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché dissenzienti o non intervenuti.

ART. 14 – Convocazione

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro il termine previsto dall'Art. 32 del presente Statuto per l'approvazione sia del bilancio consuntivo che di quello preventivo. Gli organi preposti potranno, comunque, proseguire nella gestione dell'attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi precedentemente assunti dall'Assemblea sino all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

L'Assemblea in sede Ordinaria viene altresì convocata dal Presidente dell'Associazione in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto,

- su sua iniziativa;
- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno un quinto degli Associati ordinari, per l'esame degli argomenti di sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione, su sua iniziativa od anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati ordinari per l'esame degli argomenti riservati alla medesima dal presente Statuto.

Le Assemblee potranno essere convocate presso la sede dell'Associazione od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione viene effettuata con avviso spedito a mezzo lettera, fax, e-mail o telegramma agli indirizzi e recapiti comunicati dagli Associati, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso, che dovrà essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, sarà indicato anche il giorno, ora e luogo per la seconda convocazione dell'Assemblea che, in ogni caso, non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, tranne che per l'approvazione del bilancio, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima a quello stabilito per la riunione in prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tutti gli associati effettivi ed il Consiglio Direttivo al completo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi validamente alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 – Validità - Funzionamento - Deliberazioni

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli Associati ordinari aventi diritto al voto; in seconda convocazione, la riunione assembleare sarà validamente costituita con la presenza, anche per delega, di qualsiasi numero degli Associati ordinari aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno valide se assunte a maggioranza dei voti espressi dagli Associati ordinari presenti, anche per delega, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Associati ordinari aventi diritto al voto. Se gli Associati intervenuti personalmente o per delega all'Assemblea Straordinaria non rappresentano complessivamente il quorum richiesto per deliberare validamente e precisamente:

- 2/3 degli aventi diritto, in prima convocazione
- 50% +1 degli aventi diritto, in seconda

l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Possono intervenire alle Assemblee, anche per delega, ed hanno diritto al voto gli Associati ordinari che risultino in regola con i versamenti delle quote associative.

Gli Associati aggregati e onorari non hanno diritto di voto e non concorrono al computo del numero legale dei presenti per la validità della costituzione dell'Assemblea né al computo del quorum deliberativo.

Ogni Associato ordinario ha diritto ad un voto.

I verbali delle riunioni assembleari, redatti a cura del segretario e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, salvo il caso in cui sia richiesto l'intervento di un notaio per la redazione del verbale, devono essere trascritti sull'apposito libro, e devono essere accessibili a tutti gli Associati.

ART. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, è competente per ogni argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria e, in particolare:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- in deroga a quanto indicato nel successivo art.17, elegge direttamente ed in via straordinaria il Presidente in conformità all'Art. 20, 2° comma del presente Statuto;
- nomina unicamente per acclamazione, gli eventuali Membri Onorari,
- approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio associativo;
- approva il Regolamento interno e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sui ricorsi relativi alla esclusione degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera unicamente:

- le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto,
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore
- la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

SEZIONE II

Consiglio Direttivo

ART. 17 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore

a quindici.

L'Assemblea Ordinaria determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica per tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello della loro nomina; sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In sede di prima costituzione dell'Associazione la nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene deliberata direttamente dall'Assemblea mentre, successivamente, la nomina del nuovo Consiglio Direttivo avverrà sulla base di una lista di candidati predisposta da una Commissione Elettorale, con modalità disciplinate dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, scelti tra i Consiglieri, con il voto favorevole a scrutinio segreto della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Gli incarichi di Presidente e Vice Presidente non sono cumulabili e cesseranno automaticamente in caso cessazione o decadenza dalla carica di Consigliere, o anche antecedentemente in caso di rinuncia o revoca deliberata dal Consiglio a maggioranza dei membri effettivi in carica.

Ove, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio cessi o decada dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere con le modalità ed alle condizioni previste nel Regolamento interno; i Consiglieri così nominati per cooptazione resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ma la loro nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea che verrà convocata o avrà luogo dopo la loro cooptazione.

Nel caso in cui cessi e/o decada un numero pari o superiore alla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, decadrà automaticamente l'intero Consiglio Direttivo e nei successivi 60 (sessanta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria degli Associati per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo; i membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione, anche in caso di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea, non concorrono al suddetto conteggio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta, vengono conservati agli atti e sono accessibili agli associati.

ART. 18 - Attribuzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Nel rispetto e nei limiti della natura e delle finalità istituzionali dell'Associazione e delle vigenti norme di legge, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione e l'efficace conduzione morale, tecnico-scientifica ed amministrativa dell'Associazione e potrà assumere, altresì, tutte quelle iniziative volte alla promozione e sviluppo delle attività sociali.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- condurre agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea e deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- attuare le deliberazioni assembleari e curare l'adempimento delle obbligazioni a carico degli Associati, accertando le eventuali infrazioni ed applicando le sanzioni previste;
- nominare nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- nominare il Direttore dell'Associazione e l'eventuale Tesoriere, scelto anche tra soggetti diversi dai Consiglieri e dagli Associati, stabilendo il compenso per l'incarico ed i rimborsi spese. Al Presidente ed al Direttore dell'Associazione potranno essere attribuiti i compiti e le funzioni del Tesoriere.
- provvedere alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte o tutti i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e/o ai singoli Consiglieri, potrà altresì conferire ai Membri Onorari, al Direttore dell'Associazione ed al Tesoriere i poteri che riterrà opportuni per il più efficiente svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:

- designare ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto, un Membro Esterno, che potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo per un migliore coordinamento delle attività di interesse comune, senza diritto di voto, che non concorrerà al computo del quorum costitutivo e

deliberativo.

- costituire un Comitato Tecnico, articolabile in Commissioni e Gruppi di lavoro, e ne designerà il Coordinatore, non necessariamente scelto fra le aziende associate;
- provvedere alla costituzione di specifiche Commissioni o Gruppi di Lavoro volti alla valorizzazione di temi specifici e ne designerà i responsabili, non necessariamente scelti fra le aziende associate.

Il Comitato Tecnico, se costituito, sovrintenderà i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico, i componenti il Comitato Tecnico o i Responsabili delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, potranno essere chiamati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando all'ordine del giorno vi fossero argomenti di natura specifica.

Il Consiglio Direttivo stabilirà compiti ed attribuzioni del Coordinatore del Comitato Tecnico o dei Responsabili delle Commissioni, e dei Gruppi di Lavoro nonché gli eventuali rimborsi spese.

ART. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione o del Vice Presidente in sua vece, almeno tre volte ogni anno e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto e spedito per lettera, fax e/o e-mail al recapito di ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima di quello della riunione, a firma del Presidente o di persona dallo stesso delegata o, in sua vece, dal Vice- Presidente; gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare; è ammessa la convocazione di riunioni anche in sedi diverse da quella dell'associazione e con intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio-video collegati.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente e/o per telegramma e/o per e-mail e/o fax con preavviso di almeno quarantotto ore.

Nel caso di riunione dislocata in più luoghi audio o audio-video collegati ne dovrà essere dato atto nel relativo verbale e dovrà avvenire alle seguenti condizioni,

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione ivi compresi il constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere dei documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa d'ufficio il Direttore dell'Associazione con diritto d'intervento ma senza diritto di voto e nel caso affidandogli la funzione di segretario. Su invito del Presidente o del Vice Presidente e con il consenso unanime dei Consiglieri presenti possono assistere alla riunione anche soggetti esterni all'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere che rappresenta l'azienda con maggior anzianità di iscrizione al SITEB.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti il Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice di tutti i Consiglieri presenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario o da chi lo sostituisce.

SEZIONE III
Presidenza e Vice-Presidenza

ART. 20 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo non riuscisse ad eleggere il Presidente, lo stesso verrà nominato su proposta del medesimo Consiglio Direttivo dall'Assemblea appositamente convocata dal Consigliere che rappresenta l'azienda con maggior anzianità di iscrizione al SITEB.

L'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'Art. 15 del presente Statuto e la sua designazione equivale alla elezione del Consiglio Direttivo, con l'assunzione delle stesse obbligazioni, responsabilità e poteri descritti nel presente statuto.

Al Presidente competerà il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado di giurisdizione, potendo nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa.

Al Presidente è attribuita la firma dell'Associazione nelle materie e per gli atti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e per l'esercizio dei poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo. Egli impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi associativi, sorvegliando, curando ed assumendo tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento corretto ed ordinato dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente può conferire, con speciale procura e per determinati atti, alcuni poteri a lui delegati al Vice-Presidente, ad un Consigliere o al Direttore dell'Associazione.

ART. 21 – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, secondo quanto previsto all'art. 17 dello Statuto.

Egli esercita le attribuzioni delegategli dal Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice- Presidente lo sostituisce con pari attribuzioni.

SEZIONE IV
Direzione e Tesoreria

ART. 22 – Direttore

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti esterni all'Associazione e/o ai singoli Associati, coadiuva il Presidente nella gestione delle varie attività dell'associazione, nel tenere i contatti con gli Associati e nelle attività di divulgazione e informazione.

Al Direttore spetta la responsabilità della gestione della segreteria e dell'ufficio.

Il Direttore partecipa, d'ufficio, a tutte le riunioni del Comitato Direttivo, delle Categorie, del Comitato Tecnico, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro costituiti per la trattazione e lo sviluppo di tematiche di interesse dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegati i poteri spettanti al Consiglio nei limiti previsti dalla delega stessa.

ART. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione può essere eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, scelto anche tra soggetti esterni all'Associazione e/o ai singoli Associati. L'incarico di Tesoriere può essere attribuito, alla persona del Presidente o del Direttore dell'Associazione in sede di nomina o successivamente.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, secondo le deliberazioni, gli indirizzi e i poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo; provvede alla

riscossione ed ai pagamenti e ad ogni atto concernente erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca; sottoscrive i relativi documenti.

Il Tesoriere, se nominato, può delegare al Direttore o alla Segreteria dell'Associazione gli atti di riscossione e le relative operazioni di versamento nei fondi dell'Associazione e, altresì, la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell'Associazione nel predisporre gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive congiuntamente con il Presidente.

In caso di mancata nomina o prolungata assenza o impedimento nel corso del mandato, le attribuzioni del Tesoriere ed i relativi poteri possono essere temporaneamente conferiti dal Consiglio Direttivo al Presidente o al Direttore dell'Associazione o ad uno dei Consiglieri fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stesso.

ART. 24 – Membri Onorari

Sono definiti membri onorari quelle persone che per meriti speciali hanno negli anni fatto crescere e hanno sensibilmente migliorato l'attività e la presenza istituzionale dell'Associazione.

La loro nomina sarà di esclusiva competenza dell'Assemblea, che dopo aver valutato doti e virtù del candidato, lo proclamerà per acclamazione.

Il Membro Onorario, parteciperà di diritto alla vita sociale dell'associazione, sarà presente ai vari momenti del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Potrà rivestire anche cariche sociali a lui attribuite per delega dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, partecipare al Comitato Tecnico alle Commissioni o ai Gruppi di lavoro, nonché ottenere mandati specifici in campo tecnico-scientifico.

ART. 25 – Personale

Il Consiglio Direttivo delibererà sull'eventuale assunzione di personale dipendente dell'Associazione e ne determinerà l'inquadramento contrattuale ed il conseguente trattamento economico in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il personale sarà alle dirette dipendenze del Direttore dell'Associazione, e curerà le attività di segreteria, di amministrazione, di consulenza agli Associati e di tipo tecnico-scientifico.

SEZIONE V

Comitato Tecnico, Commissioni e Comitato di Redazione

ART. 26 - Comitato Tecnico, Commissioni e Gruppi di lavoro.

Al Comitato Tecnico sono attribuiti prevalentemente i seguenti compiti:

- rendere operative tutte le iniziative di natura tecnico-scientifica deliberate dal Consiglio Direttivo;
- essere luogo di dibattito e definizione delle posizioni dell'Associazione su tutti gli argomenti tecnici per i quali è necessario esprimere all'esterno il parere dell'Associazione;
- preparare proposte di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo la eventuale costituzione di Commissioni e Gruppi di lavoro ad hoc per la trattazione di temi particolari che richiedono studi, ricerche o contatti con Enti e Amministrazioni;
- esercitare la supervisione delle attività dei Gruppi di lavoro;
- collaborare a mantenere i contatti con analoghe Commissioni tecnico-scientifiche di altri Organismi ed Enti di normazione nazionali ed internazionali.

Il Comitato Tecnico deve riunirsi almeno due volte l'anno, con frequenza semestrale, e ogni volta che risulti necessario. Può essere convocato dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o in sua vece dal Vice-Presidente, dal suo Coordinatore e può autoconvocarsi se almeno la metà dei suoi componenti lo ritiene opportuno.

Il Comitato Tecnico è costituito da un massimo di 5 (cinque) esperti interni e/o esterni designati dal Consiglio Direttivo

ART. 27 - Commissioni

In mancanza di costituzione del Comitato Tecnico, gli stessi compiti di cui dell'Art. 26 del presente Statuto, sono attribuiti a Commissioni ad hoc costituite.

ART. 28 - Comitato di Redazione

Qualora l'Associazione intendesse svolgere attività editoriale in proprio, verrà costituito un Comitato di Redazione con la funzione di provvedere operativamente alle attività attinenti alla preparazione, pubblicazione e distribuzione di un periodico ufficiale dell'Associazione stessa.

Tali attività saranno gestite dal Direttore Responsabile del periodico, esperto interno od esterno, designato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Redazione sarà costituito da:

- il Direttore Responsabile;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Direttore dell'Associazione;
- Esperti, interni od esterni all'Associazione, designati dal Consiglio Direttivo

Il Comitato di Redazione collaborerà all'esame e alla definizione del contenuto di ciascun numero del periodico.

SEZIONE VI

Amministrazione del patrimonio sociale e gestione economico-finanziaria dell'Associazione

ART. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote associative di cui all'Art. 11 del presente Statuto;
- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finché non siano erogate;
- dagli interessi attivi e dalle entrate patrimoniali;
- da contributi conferiti dagli Associati, da terzi e da Enti e Società interessati all'attività dell'Associazione;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo, nel rispetto della vigente normativa, sono introitate dall'Associazione.

In ogni caso e per tutta la durata dell'Associazione i singoli Associati non possono vantare o richiedere la divisione dei fondi comuni.

ART. 30 – Sostenitori

Le Società e gli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 29, del presente Statuto, possono, su proposta del Consiglio Direttivo, assistere all'Assemblea degli Associati con un loro osservatore, senza diritto di voto .

ART. 31 - Spese - Amministrazione del patrimonio sociale

Non avendo l'Associazione fini commerciali e di lucro, i costi di gestione sono coperti dalle quote associative corrisposte dagli Associati e dalle eventuali contribuzioni o donazioni esterne.

All'amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione dei fondi di pertinenza dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.

I singoli atti della gestione economico finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Tesoriere , se nominato, o dal Direttore dell'Associazione, nei limiti delle rispettive attribuzioni e/o dei poteri a ciascuno di essi singolarmente conferiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente o del Tesoriere, se nominato gli stessi possono delegare al Direttore dell'Associazione la sottoscrizione degli atti di cui al precedente comma, qualora i relativi poteri non gli siano già stati espressamente conferiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 - Esercizi finanziari - Formazione dei bilanci

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Presidente e dal Tesoriere, deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo e presentarli all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quello preventivo deve contenere una sufficientemente esatta previsione dei proventi e dei costi dell'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione associativa.

Gli Associati possono prendere visione dei bilanci, presso la sede dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti per l'approvazione.

Eventuali eccedenze attive sul bilancio stesso saranno riportate a nuovo per l'esercizio successivo, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

SEZIONE VII

Sanzioni

ART. 33 – Graduazione delle sanzioni e loro applicazione.

Il Consiglio Direttivo, essendo investito dei più ampi poteri per un corretto svolgimento dell'attività associativa, qualora abbia a rilevare comportamenti non conformi agli impegni assunti da ogni aderente, può procedere ad applicare le seguenti sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al pregiudizio che ne può derivare all'Associazione:

- richiamo scritto;
- penalità pecuniaria;
- esclusione.

SEZIONE VIII

Disposizioni finali

ART. 34 - Modificazioni statutarie

Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea convocata in via straordinaria, secondo quanto stabilito all'art. 15.

L'Associato dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla sede dell'Associazione entro il termine di trenta giorni - a pena di decadenza - dalla data in cui la deliberazione di modifica è stata assunta, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi associativi già deliberati per l'esercizio in corso al momento del recesso.

Tutte le eventuali proposte di modifica del testo dello Statuto dell'Associazione devono essere previste espressamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea che dovrà in merito deliberare.

ART. 35 - Durata dell'Associazione – Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta solo in seguito a deliberazioni dell'Assemblea convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria che lo ha deliberato nomina un liquidatore stabilendone i poteri e l'obbligo di devolvere gli eventuali saldi attivi del patrimonio dell'Associazione ad altre Associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora l'Assemblea, pur regolarmente convocata, non riesca ad assumere la relativa delibera per mancanza, per due volte consecutive, del numero minimo degli Associati per la sua valida

costituzione, il Presidente dell'Associazione (o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente) è espressamente autorizzato, in deroga al disposto di cui al precedente art.16), a nominare direttamente il liquidatore per l'espletamento della procedura.

Gli Associati si rendono, comunque, garanti delle eventuali passività o delle sopravvenienze passive insorte anche successivamente alla delibera di scioglimento per la copertura delle quali non sia sufficiente il patrimonio sociale.

ART 36 - Gratuità delle cariche e degli incarichi associativi

Ogni carica e/o incarico associativo, anche come membro di comitati, commissioni e/o gruppo di lavoro, viene ricoperta/o a titolo gratuito salvo:

- i rimborsi spese espressamente previsti o compensi eventualmente convenuti dal Consiglio Direttivo per l'espletamento della mansione o del progetto;
- i rimborsi spese espressamente previsti o compensi eventualmente convenuti dal Consiglio Direttivo per l'incarico di Presidente e di Vice-Presidente;
- il compenso eventualmente attribuito dal Consiglio Direttivo per l'incarico di Direttore dell'Associazione e di Tesoriere;
- il compenso eventualmente attribuito dal Consiglio Direttivo per gli incarichi assegnati ai Membri Onorari

ART. 37 - Regolamento Interno

Le modalità pratiche di funzionamento dell'Associazione sono disciplinate da un apposito Regolamento Interno, parte integrante del presente Statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato in prima stesura o ad ogni variazione di Statuto dall'Assemblea Ordinaria: le eventuali successive modifiche necessarie per il corretto funzionamento dell'Associazione saranno di competenza del Consiglio Direttivo, avranno effetto immediato, e verranno successivamente poste alla ratifica ed approvazione dell'Assemblea Ordinaria.